

## ***L'estetista con tecnico d'obbligo***

*Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore ed estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale», prevedendo quindi che «il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività». Lo stesso articolo 2140 del codice civile, nel disciplinare i doveri del prestatore di lavoro nei suoi rapporti con l'imprenditore o con i collaboratori di questi da cui egli dipenda gerarchicamente, non reca disposizione tale da consentire di superare sotto questo profilo la disciplina delle attività professionali di acconciatura e di estetica: dall'obbligo per il prestatore di lavoro di attenersi alle disposizioni ricevute non può evidentemente inferirsi alcun conseguente precetto normativo in ordine alla presenza dei soggetti da cui esse sono state impartite. Queste le precisazioni contenute nel parere del ministero dello sviluppo economico del 2 febbraio 2015 prot. n. 13472. Con un nuovo parere (11 febbraio 2015 prot. n. 19468) i tecnici MiSe sottolineano che un soggetto esercente l'attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetica, possa concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che a estetisti, a condizione che essi risultino in possesso dei prescritti titoli abilitativi. Infine, è consentito all'impresa esercente l'attività di acconciatore di nominare uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti di legge, quale responsabile tecnico di differenti sedi locali, purché questi garantisca la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività cui è preposto: condizione che può evidentemente tradursi nella impossibilità di svolgere contemporaneamente l'attività di acconciatore nelle diverse sedi dell'impresa e che dovrà essere adeguatamente valutata e verificata nell'eventuale espletamento di controlli e verifiche ispettive da parte delle autorità competenti (parere 20/1/2015 prot. n. 6678).*